

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3740

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VARGIU, DAMBRUOSO, MATARRESE

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di personalità giuridica e statuto dei partiti politici, e deleghe al Governo per la disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie e per la redazione di un testo unico delle disposizioni riguardanti i partiti politici

Presentata il 12 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende dare pieno riconoscimento ai principi ispiratori del funzionamento dei partiti politici rimasti a lungo non esplicitati (sottintesi e potenzialmente compressi) nelle disposizioni dell'articolo 49 della Costituzione.

Le richieste sempre più pressanti dei cittadini in relazione alla partecipazione effettiva e alla trasparenza, alimentate da una sfiducia delegittimante verso i partiti politici, hanno infatti portato finalmente i diversi gruppi parlamentari a organizzarsi concretamente per rispondere al lungo vuoto legislativo e superare meccanismi di finanziamento non più in sintonia con la

volontà popolare attraverso una disciplina non solo definitoria, ma particolarmente riformatrice.

Una positiva e concreta accelerazione è stata impressa in modo innovativo, mettendo a sistema una lunga serie di sforzi e di tentativi di riforma rimasti per oltre un decennio per lo più isolati, svincolati tra loro e non cogenti per i partiti politici.

Il dibattito parlamentare in corso da tempo è sempre più indirizzato verso una rinnovata e più compiuta regolamentazione dei partiti politici (finora annoverati nella confusa e opaca schiera delle associazioni non riconosciute), verso la fissazione di *standard* minimi di democraticità

degli statuti (volti a ridurre il distacco tra rappresentanti e rappresentati, sia a livello centrale che periferico) e verso nuove domande di partecipazione e di influenza sui processi decisionali dei partiti politici.

La crisi dei modelli tradizionali di partito e la disaffezione degli elettori con conseguente scarsa legittimazione degli eletti pone la classe politica davanti a una sfida: un percorso di autoriforma consapevole e strutturato attraverso l'apertura dei processi di formazione della volontà politica, iniziando dalla scelta dei candidati alle cariche pubbliche di tipo elettivo, con un'attenzione particolare verso le giovani generazioni.

La presente iniziativa legislativa mira quindi a riattivare un circolo virtuoso di fiducia nel partito politico inteso kelsenianamente come istituto indispensabile per la democrazia, attraverso il superamento di una fase « sperimentale e volontaria » promossa sino ad oggi solo da alcuni partiti, e a garantire l'apertura dei processi decisionali degli stessi attraverso la partecipazione dei cittadini alla selezione del ceto politico (non solo parlamentare) e a una sempre più efficace tutela delle minoranze.

La presente proposta di legge dunque, oltre a riconoscere anche l'esistenza dei partiti regionali e a stabilire norme per l'acquisto della personalità giuridica, introduce l'obbligo delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, della Camera dei deputati, per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma e per la designazione del capo del partito politico della coalizione di partiti alle elezioni politiche.

Viene così finalmente istituzionalizzato, attraverso una legge ordinaria, il processo partecipativo delle elezioni primarie, che ha vissuto finora nel nostro Paese una lunga fase sperimentale, discrezionale e senza regole costanti e condivise.

Il sistema di selezione delle elezioni primarie, portando alla luce i potenziali candidati e le loro ipotesi di programma e di governo, eviterebbe gli infiniti patteggiamenti tra pochi interlocutori portatori di

interessi e costituirebbe un'occasione di crescita dell'intera classe politica, non solo parlamentare.

Ricordiamo infatti che alla fine del XIX secolo in America, contesto in cui le elezioni primarie sono nate e hanno trovato terreno fertile e vita lunga, questo sistema di selezione ha indirettamente contribuito a mettere in crisi i pesanti e tradizionali apparati dei partiti e il loro controllo pervasivo sulla politica e sull'amministrazione municipale e statale.

I proponenti, sostengono, dunque, la necessità di riconoscere e di regolare l'istituto delle elezioni primarie per la selezione delle candidature nei singoli collegi, rendendole obbligatorie e affidando la loro organizzazione non alle mutevoli scelte dei partiti, ma alla certezza della norma, garantita dallo Stato.

Il ricorso a elezioni primarie obbligatorie e organizzate dallo Stato, nella presente proposta di legge si estende anche alla selezione dei candidati a cariche di tipo monocratico (presidente della regione e sindaco di comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti), mentre le elezioni primarie sono facoltative e agevolate per i rappresentanti nei consigli regionali e comunali.

Si ritiene infatti indispensabile dare pieno fondamento democratico e più ampia legittimazione anche ai vertici degli organi di governo locale, rappresentanti delle istituzioni più vicine alle esigenze dei cittadini.

In alcune regioni come la Sardegna tale necessità è stata espressa a gran voce anche attraverso una consultazione referendaria: in occasione dei *referendum* del maggio 2012, oltre all'abolizione delle province, 503.249 cittadini sardi, pari al 96,85 per cento di tutti quelli andati alle urne, hanno in maniera pressoché plebiscitaria espresso la loro nettissima volontà di eleggere i prossimi candidati alla carica di presidente della regione attraverso il sistema delle elezioni primarie.

Il quadro complessivo delineato e promosso nella presente proposta di legge permetterebbe dunque la diffusione di un clima culturale positivo e favorevole al ri-

corso costante alle elezioni primarie, considerate elemento fondante di un circuito positivo che parte doppiamente dal basso: non solo dai cittadini, ma anche dalle comunità locali.

Attraverso la proposta regolamentazione delle elezioni primarie si vuole prima di tutto garantire il radicamento territoriale dei candidati, riducendo il ricorso dei partiti alla tecnica del « paracadutaggio », che ha spesso determinato l'elezione di candidati sganciati da ogni sorta di vincolo e logica territoriali, in collegi ritenuti « blindati ».

Ma, più in generale, l'obiettivo finale è quello di ampliare la platea dei cittadini coinvolti nei meccanismi decisionali, per

rigenerare il rapporto tra i cittadini e i gruppi politici e per cancellare definitivamente nei partiti il senso di onnipotenza nelle decisioni, che non aiuta certo la qualità della scelta.

L'affidamento dell'organizzazione delle elezioni primarie alla competenza degli specifici uffici pubblici, usualmente coinvolti nel processo elettorale, risponde infine all'esigenza di rafforzare il grado di istituzionalizzazione dello strumento e soprattutto a quella di garantire la regolare gestione e il corretto svolgimento di queste « pre » consultazioni elettorali, togliendo ai partiti ogni tentazione di utilizzarle per il regolamento di « conti » interni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I partiti politici sono libere associazioni, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche attraverso l'elaborazione di programmi e la presentazione di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche »;

b) all'articolo 3:

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « I partiti politici che intendono acquisire la personalità giuridica e avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto si dotano di un atto costitutivo e di uno statuto redatti nella forma dell'atto pubblico »;

2) al comma 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

« l) le elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, della Camera dei deputati, per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma e di designazione del capo del partito politico o della coalizione dei partiti alle elezioni politiche e, facoltativamente, per i candidati ai consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ai consigli comunali »;

3) il comma 4 è sostituito al seguente:

« 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti per le associazioni dotate di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 »;

c) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « L'iscrizione nel registro nazionale determina l'acquisizione della personalità giuridica ».

ART. 2.

(Elezioni primarie per la selezione dei soggetti designati a capo del partito politico o della coalizione di partiti. Delega al Governo).

1. Entro centocinquanta giorni dalla scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti politici devono chiedere all'Ufficio elettorale centrale nazionale di indire elezioni primarie per la selezione dei soggetti designati a capo del partito politico o della coalizione di partiti. In caso di scioglimento anticipato delle Camere precedente al centocinquantesimo giorno dalla scadenza della legislatura in corso, l'obbligo decade. In caso di scioglimento anticipato delle Camere successivo al centocinquantesimo giorno dalla scadenza della legislatura in corso, le elezioni primarie per la selezione dei soggetti designati a capo del partito politico o della coalizione di partiti non sono obbligatorie.

2. Entro sette giorni dall'indizione delle elezioni primarie, l'Ufficio elettorale centrale nazionale stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie.

3. L'ufficio elettorale competente, in collaborazione con i comuni, comunica ai cittadini la data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono pubblicate anche nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno, nei siti *internet* istituzionali dei comuni e nei siti *internet* ufficiali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti.

4. Le elezioni primarie dei partiti politici e delle coalizioni di partiti si svolgono contestualmente in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione del contrassegno dei medesimi partiti politici o della coalizione dei partiti.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la selezione dei soggetti designati a capo del partito politico o della coalizione dei partiti.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini che si iscrivano entro un termine prestabilito nel registro delle elezioni primarie istituito presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versino allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti nel registro delle elezioni primarie possano votare per eleggere il candidato di una sola lista di un partito politico o di una coalizione di partiti;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo, in particolare, come condizione principale, un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura al momento della presentazione delle liste definitive;

d) prevedere l'eventualità di un secondo turno tra i due candidati più votati nelle elezioni primarie di ogni singola lista di un partito politico o coalizione di partiti qualora il candidato più votato non superi il 50 per cento più 1 dei voti;

e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al computo dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 3.

(Elezioni primarie per la selezione dei candidati alla Camera dei deputati. Delega al Governo).

1. Entro centoventi giorni dalle elezioni per la Camera dei deputati, l'ufficio elettorale competente indice elezioni primarie per tutti i candidati in ciascun collegio. In caso, di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, l'indizione è effettuata contestualmente al decreto di scioglimento della stessa Camera.

2. Entro sette giorni dall'indizione delle elezioni primarie, l'ufficio elettorale competente stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, il termine è ridotto a tre giorni.

3. L'ufficio elettorale competente, in collaborazione con i comuni, comunica ai cittadini la data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono pubblicate anche nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno, nei siti *internet* istituzionali dei comuni e nei siti *internet* ufficiali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti.

4. Le elezioni primarie dei partiti politici e delle coalizioni di partiti si svolgono in tutti i collegi in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il voto. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati le elezioni primarie si tengono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il quarantesimo e il trentacinquesimo giorno antecedente il voto.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alla Camera dei deputati.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo esclusivamente all'interno del collegio di residenza solo per i cittadini che si iscrivano entro un termine prestabilito nel registro delle elezioni primarie istituito presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versino allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti nel registro delle elezioni primarie possano votare per eleggere il candidato di una sola lista di un partito politico o di una sola coalizione di partiti;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo, in particolare, come condizione principale un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura, al momento della presentazione delle liste definitive e il divieto di multicandidatura in più collegi;

d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato capolista nel collegio del partito politico o della coalizione di partiti;

e) stabilire che, all'atto della presentazione delle liste, in ciascuna lista i candidati devono essere presentati in ordine alternato per sesso e che i capolista dello stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia definito successivamente al computo dei soggetti aventi diritti all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. I candidati alle elezioni primarie sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano, nel caso in cui diventino membri delle Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, finanze, giustizia, industria, trasporti, telecomunicazioni o attività produttive ovvero di altre Commissioni parlamentari che possono determinare un conflitto di interessi:

a) ad alienare o a sottoporre a *blind trust* ovvero a dare in gestione senza vincoli di conservazione o di informazione preventiva le partecipazioni, detenute direttamente o indirettamente nonché tramite società fiduciarie, in società concessionarie di un pubblico servizio, di licenze televisive o radiotelevisive ovvero di testate editoriali;

b) a non prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto materie in relazione alle quali possa insorgere un conflitto di interessi ovvero, in alternativa, a dismettere o a costituire in *blind trust* le attività che comportano un conflitto di interessi;

c) a rispettare le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215, e, in particolare, quelle riguardanti impieghi ovvero lavori pubblici o privati dei membri del Governo.

ART. 4.

(Elezioni primarie per la selezione dei candidati dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Delega al Governo).

1. Tra il termine per il deposito del contrassegno, e il termine, per la presentazione delle liste, i partiti politici e le coalizioni di partiti che hanno depositato il contrassegno devono tenere elezioni primarie per la selezione dei candidati dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia all'interno di ogni circoscrizione.

2. Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento

delle elezioni primarie per la selezione dei candidati dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo esclusivamente all'interno della circoscrizione di residenza solo per i cittadini che si iscrivano entro un termine prestabilito nel registro delle elezioni primarie istituito presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versino allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti nel registro delle elezioni primarie possano votare per eleggere il candidato di una sola lista e possano esprimere un solo voto;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura in ogni circoscrizione, prevedendo, in particolare, come condizione principale un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura, al momento della presentazione delle liste definitive e il divieto di multicandidatura in più circoscrizioni;

d) stabilire che, all'atto della presentazione delle liste, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità, e che nell'ordine di lista i primi due candidati devono essere di sesso diverso.

ART. 5.

(Elezioni primarie a livello regionale).

1. Per la designazione dei candidati alla carica di presidente di regione, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie. Il coordinamento dell'organizzazione di tali elezioni è affidato all'ufficio elettorale regionale per le elezioni primarie costituito presso la corte d'appello del comune capoluogo di regione.

2. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia e in base alle singole specificità territoriali, definiscono le modalità di svolgimento delle elezioni primarie e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni sono tenute all'osservanza dei seguenti criteri:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini residenti nella regione interessata alla consultazione che si iscrivano entro un termine prestabilito nel registro delle elezioni primarie istituito presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versino allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti nel registro delle elezioni primarie possano votare per eleggere il candidato di una sola lista di un partito politico o di una coalizione di partiti;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, anticipando gli obblighi relativi alla raccolta delle sottoscrizioni;

d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato alla presidenza della regione;

e) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al computo dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico della finanza pubblica.

4. I partiti politici e le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie per la selezione dei candidati a consiglieri regionali. A tale scopo i partiti politici e le coalizioni di partiti che optano per lo svolgimento delle elezioni primarie godono di una maggiorazione pari al 20 per cento degli spazi destinati esclusivamente alla

propaganda elettorale dei candidati designati mediante elezioni primarie.

ART. 6.

(Elezioni primarie a livello comunale. Delega al Governo).

1. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie.

2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del contrassegno, i legali rappresentanti del partito politico o della coalizione di partiti richiedono all'ufficio elettorale comunale di indire le elezioni primarie per la selezione dei propri candidati alla carica di sindaco.

3. L'ufficio elettorale comunale istituisce un apposito collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni primarie, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su ogni forma di ricorso e proclama il vincitore, la cui designazione a candidato alla carica di sindaco è obbligatoria.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei candidati alla carica di sindaco, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui articolo 4, comma 3, opportunamente adeguati.

5. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti possono svolgere elezioni primarie organizzate ai sensi dei commi 2 e 3 e del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 4.

6. In tutti i comuni i partiti politici e le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie per la selezione dei candidati alla carica di consigliere comunale.

7. I partiti politici e le coalizioni di partiti che optano per elezioni primarie

dirette nei casi di cui ai commi 5 e 6 godono di una maggiorazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale pari al 20 per cento.

ART. 7.

(Propaganda elettorale e spese).

1. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di propaganda e di spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono, comunque, superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.

ART. 8.

(Obblighi dei candidati alle elezioni primarie).

1. I candidati alle elezioni primarie per le cariche previste dalla presente legge sono tenuti a:

a) possedere i requisiti per la candidabilità fissati dal testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

b) comunicare entro due mesi dalle elezioni primarie i dati identificativi dei soggetti che hanno finanziato o sostenuto anche indirettamente la campagna elettorale, pena la decadenza dalla carica e l'incandidabilità ad altre cariche pubbliche elettive.

ART. 9.

(Delega al Governo per la redazione di un testo unico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale sono riunite le disposizioni della presente

legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di:

a) disciplina dell'attività politica e dello svolgimento delle campagne elettorali, anche per le elezioni primarie;

b) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti e movimenti politici, di coalizioni di partiti e di gruppi politici organizzati, nonché rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;

c) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

PAGINA BIANCA



17PDL0040340